

Associazione Pescatori Sportivi Dilettanti Valle del Boite

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 - Costituzione e sede sociale.

1. E' costituita l'associazione dei pescatori sportivi e dilettanti, denominata Associazione Pescatori Sportivi Valle del Boite che potrà identificarsi anche con l'acronimo A.P.S.D.
2. L'Associazione ha sede in via don N.Talamini n°27 - Borca di Cadore (BL), comune compreso nel territorio del bacino di pesca n° 3 - Valle del Boite
3. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti alle quali è libera di aderire.

Art. 2 - Scopi.

1. L'Associazione è apertistica, senza fini di lucro, e ha lo scopo di attuare l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, richiedendone la concessione del diritto di esercizio nel territorio del bacino di pesca di cui al precedente articolo 1. ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28 aprile 1998, n° 19 e del "Regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica", approvato dall'Amministrazione Provinciale di Belluno con deliberazione consiliare n° 32 del 5 agosto 2011.
2. A tal fine l'Associazione si occupa di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sul rispetto della loro produttività naturale, della salvaguardia dell'equilibrio biologico e del mantenimento della tipicità genetica delle specie ittiche presenti nelle acque stesse; di una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di una gestione democratica attraverso la compartecipazione dei soci; all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione in armonia con gli interessi provinciali e regionali e dello svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.
3. Oltre alla pratica della pesca dilettantistica avrà come attività collaterali lo sport in generale, il turismo, la cultura, l'ambiente, l'avviamento alla pratica della pesca e tutte le forme ricreative in genere. Sono compiti dell'Associazione: a) contribuire allo sviluppo culturale e sociale dei cittadini, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; b) organizzare attività sportive in genere, turistiche, culturali e d'assistenza; questo anche con forme consortili tra Associazioni e altre organizzazioni democratiche; c) organizzare iniziative con annesse attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, fornire servizi, sedi sociali aventi servizi di ristorazione e la mescolta di bevande e alimenti, atte a soddisfare le esigenze di tutti i soci dell'Associazione o dei soci aderenti ad Associazioni della medesima organizzazione nazionale; e) rendere pubbliche le sopraccitate attività anche via internet.

Art. 3 - Iscrizione all'associazione.

1. Può aderire all'associazione ogni persona fisica che ne condivide le finalità e s'impegna a realizzarle; le attività dirette potranno essere svolte solo da pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca (o documento equipollente) rilasciata dalle autorità competenti in materia.
2. Qualora subentrino motivi per applicare il contingentamento, quali la troppa pressione di pesca che non permetterebbe più la tutela faunistica ambientale, l'associazione e' garantita, fino al conseguimento del numero massimo dei soci stabilito, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) pescatori residenti nei Comuni compresi nel territorio del bacino in concessione.
 - b) pescatori residenti in altri Comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno.
 - c) pescatori nativi o originari della provincia di Belluno.
 - d) pescatori residenti nel restante territorio della Regione Veneto.
 - e) pescatori residenti nel resto del territorio nazionale
 - f) pescatori non residenti nel territorio nazionale
3. A parità di requisiti, saranno preferiti chi ne cumula più di uno secondo l'ordine indicato nel comma 2.
4. Il contingentamento e relativo numero massimo dei soci ammissibili sarà stabilito dal Comitato

Direttivo e non potrà essere inferiore a quello dell'anno precedente.

Art. 4 - Modalità d'adesione e quota associativa.

1. Per essere ammessi all'associazione è obbligatorio compilare la domanda di adesione e sottoscriverla con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni :

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail.

b) versare la quota associativa dopo l'approvazione della richiesta di adesione da parte del Comitato Direttivo e/o da un proprio delegato.

c) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organismi Sociali.

2. L'accettazione della domanda comporta l'acquisizione della qualifica di socio ed è seguita dall'iscrizione nel libro dei soci. Il socio ha diritto, solo dopo il pagamento delle relative quote, di ricevere la tessera sociale e il libretto annuale di associazione, documento essenziale per praticare la pesca nel bacino, e valevole fino a termine dell'esercizio sociale fissato il 31/12 di ogni anno. In caso di rinnovo all'associazione, il rilascio della tessera associativa e del documento per l'esercizio della pesca (libretto di associazione), sono subordinati al versamento delle relative quote annuali.

3. L'iscrizione all'associazione può essere rifiutata ai pescatori che nei tre anni precedenti abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari, con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo per violazioni sulle norme della pesca.

4. La quota associativa non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

5. Per le nuove adesioni, qualora l'associazione lo ritenga opportuno, si potrà attuare il contingentamento del numero dei soci procedendo secondo le seguenti modalità:

a) la domanda d'adesione, ai sensi del comma 1 di questo articolo, dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno di febbraio.

b) Il Comitato Direttivo e/o un suo delegato valuta le domande, ai sensi dell'articolo 3, compila la relativa graduatoria entro il 15 marzo e, entro il 31 marzo, lo comunica ai richiedenti.

Art. 5 - Esclusione.

1. Non può far parte dell'Associazione e/o se già sono soci vanno esclusi, coloro che:

a) siano stati condannati e/o sanzionati per gravi reati concernenti l'esercizio della pesca

b) siano dichiarati indegni dal Collegio dei Probiviri

c) esercitano la pesca come attività professionale e/o a scopo di lucro

Art. 6 - Decadenza e recesso.

1. La qualità di socio s'intende acquisita a tempo indeterminato.

2. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno determina l'automatica decadenza della qualifica di socio.

3. La qualifica di socio si perde per recesso volontario. Ogni pescatore socio ha diritto di recedere dall'associazione previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa già versata, qualunque ne sia il motivo.

Art. 7 - Tipi di soci.

1. I soci sono ordinari o aggregati.

2. Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari hanno diritto di voto e il dovere di partecipare alle attività necessarie per la gestione dell'Associazione.

3. Sono soci aggregati, i giovani che non hanno compiuto il 18° anno di età. I soci aggregati possono partecipare alle assemblee, con la possibilità d'intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.

1. Nell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci sono tenuti al pieno rispetto della vigente normativa e in generale di tutte le norme che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Belluno oltre a quanto previsto dalle restrizioni specifiche adottate dall'associazione stessa.

2. Ogni socio è obbligato al reciproco rispetto dei diritti di ciascuno ed a comportarsi con sportività e correttezza.

3. Ogni socio è tenuto a esibire i documenti di associazione e di pesca al personale incaricato della vigilanza.

4. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale e nel rispetto di quanto previsto nello statuto, può esercitare il diritto di candidarsi alle cariche dei vari organi di gestione dell'Associazione. La candidatura, alle varie cariche sociali, potrà essere presentata anche nel giorno previsto per le elezioni.

Art 9 - Organi.

1. Sono Organi fondamentali dell'associazione concessionaria:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Comitato Direttivo.
- c) il Presidente dell'Associazione.
- d) il Collegio dei Revisori dei conti
- e) il Collegio dei Proviviri

Art. 10 - L'Assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta la totalità dei soci, i quali, anche se assenti o dissenzienti, sono vincolati alle decisioni dell'organo. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea in forma ordinaria:

- a) l'elezione dei membri del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- b) la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo, predisposti dal Comitato Direttivo;
- c) le deliberazioni che il Comitato Direttivo riterrà opportuno proporre all'ordine del giorno.

L'Assemblea convocata in forma straordinaria delibera, invece:

- d) l'approvazione delle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- e) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, entro il 30 di aprile di ogni anno.

2. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci iscritti e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

4. L'avviso di convocazione alle assemblee è valido sia utilizzando la forma attiva (posta ordinaria, fax, e-mail ecc...) sia utilizzando la forma passiva (sito web, gruppo social, auto informazione da parte del socio, affissione in bacheca della sede ecc...) e con un preavviso di almeno otto giorni.

Art. 12 - Deliberazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

2. Le votazioni si fanno, di norma, per alzata di mano. Non sono ammesse deleghe.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21, in tema di scioglimento dell'associazione, le decisioni dell'Assemblea sono valide ed efficaci quando hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti dei soci presenti alla riunione al momento della votazione.

4. Le decisioni dell'Assemblea sono verbalizzate dal segretario, sottoscritte dallo stesso, dal Presidente e conservate nel registro delle deliberazioni dell'Associazione. Il registro dovrà essere custodito presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione, oltre che ai membri del Comitato Direttivo e dell'Amministrazione Provinciale, anche di tutti i soci nel caso in cui ne venga richiesta la visione. I verbali delle sedute dovranno essere redatti in ordine cronologico e con ogni pagina numerata.

Art. 13 - Il Comitato Direttivo.

1. Il Comitato Direttivo è composto di un minimo da cinque a un massimo di undici membri eletti

dall'Assemblea dei Soci ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Direttivo sarà sempre composto di un numero dispari di consiglieri.

2. Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni.

3. E' competenza del Comitato Direttivo la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario oltre alla possibilità di nominare dei delegati per gestire e seguire i vari settori di cui si occupa l'Associazione.

4. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Direttivo subentrerà il primo degli non eletti e così sino a esaurimento dei soci che erano stati votati. Esaurita tale possibilità, i consiglieri superstiti all'unanimità possono nominare, per cooptazione, un sostituto scelto tra i soci disponibili. Nel corso di un mandato potranno essere nominati per cooptazione, dal Comitato Direttivo e con la norma predetta, al massimo due membri.

5. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, spetta al vice-presidente la gestione dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento di nuove elezioni che dovranno svolgersi alla prima Assemblea sociale utile.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

7. Per ogni seduta del Comitato Direttivo dovrà essere redatto, secondo le modalità previste dal comma 4° dell'art. 12, apposito verbale da parte del segretario il quale provvederà ad apporvi in calce la propria firma unitamente a quella del Presidente.

Art. 14 - Compiti e funzioni del Comitato Direttivo.

1. Sono compiti principali del Comitato Direttivo dell'Associazione:

a) informare l'Assemblea dei soci sull'andamento complessivo della gestione tecnica e amministrativa dell'associazione e concessione (se acquisita);

b) predisporre i rendiconti preventivo e quello consuntivo annuale;

c) provvedere all'eventuale assunzione di dipendenti;

d) provvedere all'assegnazione degli incarichi di guardiapesca all'interno del territorio in gestione;

e) determinare l'importo della quota associativa (tessera sociale) e quella per l'esercizio della pesca (libretto di associazione);

f) fissare l'importo per il rilascio dei permessi di pesca entro il limite stabilito dall'Amministrazione Provinciale;

g) assumere le eventuali determinazioni conseguenti ai provvedimenti di cui all'Art. 8, comma 1°, del regolamento provinciale per la disciplina delle concessioni di pesca, oltre le eventuali restrizioni previste dall'art. 14 del regolamento provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche e le eventuali variazioni delle zone di pesca;

h) redigere e presentare all'Assemblea dei soci le proposte di modifica allo Statuto;

i) provvede allo svolgimento di tutti i compiti non espressamente assegnati ad altri organi sociali.

2. Il Comitato Direttivo può anche, in caso di urgenza, adottare le decisioni di cui al punto 2, lettera b e c, dell'art.10 spettanti all'Assemblea, che dovrà essere convocata in via straordinaria come previsto al punto 4 dell'art.11. Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo dovranno quindi essere ratificate dalla maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione stessa.

Art. 15 - Il Presidente.

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2. Il Presidente presiede e convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali delle sedute, partecipa in rappresentanza dell'Associazione ai lavori degli Organi Istituzionali previsti dalla vigente legislazione sulla pesca, cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

3. Nei casi d'impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica tre anni.

2. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non è possibile far parte del Comitato Direttivo ma hanno diritto di partecipare, su richiesta, alle riunioni del Comitato stesso.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno per il controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Il Collegio, dell'avvenuta effettuazione delle

operazioni di verifica, redige dettagliato verbale che trasmette all'Assemblea dei soci. Il Collegio altresì redige e trasmette all'Assemblea la relazione d'accompagnamento concernente il rendiconto consuntivo.

4. E' facoltà del Collegio richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrativo-contabili.

5. Può essere eletto, come Revisori dei Conti, anche chi non è socio dell'Associazione.

6. Nel caso di dimissioni di un membro si procederà come per il Comitato Direttivo e previsto al comma 3 dell'art.13.

Art. 17 - Il Collegio dei Proviviri.

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi ed eventualmente da un massimo di due supplenti.

2. Non sono eleggibili, e se eletti decadono, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente dell'Associazione o dei membri del Comitato Direttivo.

3. I membri del Collegio dei Proviviri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Nella prima riunione, dopo l'elezione, dovranno eleggere, nel proprio seno, il Presidente.

5. Compete al Collegio dei Proviviri la decisione su tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo alla costituzione e al mantenimento del rapporto associativo, nonché alla risoluzione delle controversie insorte tra soci in materia di esercizio della pesca. In ogni caso i membri del Collegio giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura e con decisione inappellabile ma, il tutto da adottarsi, previa audizione delle parti.

6. Compete al Collegio dei Proviviri anche l'erogazione delle sanzioni disciplinari. In tal caso valuteranno, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente legislazione non di competenza, le violazioni da parte degli associati delle norme di legge, di quelle regolamentari, di quelle statutarie e di quelle inerenti al comportamento che possono comportare, a carico dei soci, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura

b) sospensione della qualità di socio

c) espulsione

A - La censura è una dichiarazione di biasimo scritto e motivato, inflitta per lievi trasgressioni.

B - La sospensione consiste nella temporanea privazione dell'esercizio della pesca e dei diritti connessi alla qualità di socio per un periodo minimo di sette giorni a un massimo di tre anni. La sospensione è inflitta per gravi violazioni delle norme che disciplinano l'esercizio della pesca, o per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio e o in caso di ripetute violazioni lievi che abbiano comportato l'erogazione della censura. Durante il periodo di sospensione, al socio potrà essere rifiutato anche il rilascio dei permessi temporanei di pesca.

C - L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi che abbiano comportato un danno al patrimonio faunistico delle acque e all'ambiente connesso, per gravissime inadempienze alle norme di comportamento nell'ambito degli obblighi connessi alla qualità di socio e a seguito dell'erogazione di almeno tre provvedimenti di sospensione.

7. Spetta al Collegio dei Proviviri l'interpretazione autentica dello Statuto.

8. Nel caso di dimissioni di un membro si procederà come per il Comitato Direttivo e previsto al comma 3 dell'art.13

Art. 18 - Patrimonio ed entrate.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali, dalle quote dei libretti di associazione e dai permessi di pesca;

b) da ogni altra entrata che, sia titolo di sovvenzione o di contributo, anche se versato da altre associazioni o enti senza finalità lucrative, concorra a incrementare la disponibilità di bilancio.

c) le entrate per attività occasionali di raccolta fondi nei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 della L. 133/1999;

d) le entrate sia per attività commerciali marginali eventualmente svolte a sostegno delle attività istituzionali, che per quelle svolte nei confronti di soggetti non associati secondo i termini e limitazioni

previste dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 19 - Rendiconto economico.

1. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale devono essere presentati all'Assemblea il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio, predisposti dal Comitato Direttivo. Il rendiconto dell'esercizio annuale, approvato dal Comitato Direttivo, deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, per la necessaria valutazione, prima della presentazione all'Assemblea.

Art. 20 - Divieto di distribuire utili.

1. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utile o avanzo di gestione durante la vita dell'associazione, salvo disposizioni di legge.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea, validamente costituita con il numero dei soci previsti dall'art.11. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare attività istituzionali.

2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad associazioni o società sportive dilettantistiche di carattere non lucrativo e che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.